



N. 5614 di repertorio N. 2811 di raccolta

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

30 maggio 2023

Il giorno trenta del mese di maggio dell'anno duemilaventitre.

In Milano, nel mio studio in Via Bernardino Telesio n. 2.

Davanti a me Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, ed alla presenza di:

1.- MILANI BARBARA, nata a Bollate (MI) il giorno 9 settembre 1971, residente a Vimodrone (MI), Viale Martesana n. 119;

2.- BERGAMO MARIA CRISTINA RITA, nata a Milano (MI) il giorno 21 gennaio 1967, residente a Milano (MI), Via Caccialepori n. 36;

testimoni a me noti ed aventi i requisiti di legge,

è presente:

COGNETTI DE MARTIIS PAOLO, nato a Milano (MI) il giorno 27 gennaio 1978, domiciliato in Brusson (AO), Località Fontane n. 1, codice fiscale CGN PLA 78A27 F205O.

Detto signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara quanto segue.

ARTICOLO 1: È costituita per volontà del signor COGNETTI DE MARTIIS PAOLO una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE PAOLO COGNETTI".

La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore).

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE PAOLO COGNETTI - ente del terzo settore" o in forma abbreviata "FONDAZIONE PAOLO COGNETTI - ETS".

La sede della Fondazione è fissata in Brusson (AO).

Attualmente la sede della Fondazione, in Comune di Brusson, viene fissata in Località Fontane n. 2.

ARTICOLO 2: La Fondazione opera secondo gli ideali di uguaglianza, non-violenza e non-autorità, libera cooperazione tra gli esseri umani, armonia con gli altri esseri viventi e con la Terra. Persegue la crescita morale dell'individuo e della società.

In particolare i suoi scopi sono:

- sostenere lo studio, le arti e la letteratura;
- difendere l'integrità dell'ambiente naturale;
- proteggere il benessere degli animali;
- promuovere la montagna come luogo di incontro, di cultura, di memoria, e occasione di libertà e bellezza per gli esseri umani;
- sperimentare e diffondere stili di vita ecologici e libertari;
- costruire reti con altre realtà che condividano gli stessi principi.

La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI Milano - DP II
il 06/06/2023
al n° 54061
Serie 1T
€ 200,00

- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria, e/o:

- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e/o:

- di mutualità, e/o:

- di produzione o scambio di beni e servizi.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare di quelle identificate in base alle lettere indicate nel citato articolo 5:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per volontà del Fondatore, la Fondazione assume in carico la gestione del Rifugio Fontane quale luogo di studio, di produzione culturale, di formazione e di incontro. In tale sede la Fondazione può:

a) ospitare artisti, studiosi e operatori culturali, singolarmente o collettivamente, per periodi di lavoro;

b) allestire mostre, concerti, spettacoli, incontri, eventi culturali e artistici aperti al pubblico;

c) organizzare corsi, laboratori, escursioni e attività all'aperto;

d) ospitare singoli o gruppi per periodi di vacanza.

Quali attività indipendenti dalla gestione del Rifugio, la Fondazione può:

a) pubblicare libri o riviste;

b) produrre spettacoli, dischi, materiale audiovisivo;

c) istituire e gestire archivi, biblioteche e centri di documentazione;

d) assegnare premi o borse di studio;

e) collaborare con altri enti per la realizzazione di progetti comuni;

f) organizzare eventi in altre sedi.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, quali strumenti di autofinanziamento:

a) corsi o altre attività per cui si richieda una quota di iscrizione;

b) ospitalità a pagamento presso il Rifugio Fontane;

c) attività di natura commerciale, come la vendita di oggetti o prodotti editoriali, o la somministrazione di cibi e bevande;

d) partecipazioni o consulenze retribuite a eventi esterni, come convegni o festival culturali.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti pre-

scritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati fornendo le garanzie richieste.

La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico e compiere ogni atto ritenuto utile per il conseguimento dei fini statuari.

ARTICOLO 3: La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che il comparente mi esibisce e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 4: Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il signor COGNETTI DE MARTIIS PAOLO assegna alla stessa la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Detta somma viene conferita a mezzo dell'assegno circolare non trasferibile n. 3306614329-05 emesso dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 29 maggio 2023.

ARTICOLO 5: Il signor COGNETTI DE MARTIIS PAOLO dichiara espressamente che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita; ottenuto il riconoscimento giuridico, l'Ente assegnatario entrerà definitivamente nel possesso e nel godimento di detta somma di denaro.

Per essa comunque sarà cura del nominato rappresentante legale effettuare il versamento su conto corrente bancario appositamente acceso a nome della Fondazione.

Il nominato rappresentante legale viene espressamente incaricato di eseguire ogni pratica necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica e per gli adempimenti conseguenti per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore della qui costituita Fondazione, con l'iscrizione nell'apposito Registro.

ARTICOLO 6: Agli effetti dell'iscrizione di questo atto a repertorio e per ogni altro effetto il comparente dichiara che il valore complessivo di quanto assegnato è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

ARTICOLO 7: Con il presente atto ed ai sensi dello statuto approvato viene nominato un Consiglio Direttivo, composto da 3 (tre) membri, che ha durata, in via transitoria, per cinque esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2027, eleggendo quali componenti i signori: BONFANTI FEDERICA, nata a Casorate Primo (PV) il giorno 19 agosto 1980, codice fiscale BNF FRC 80M59 B988X; COGNETTI DE MARTIIS CARLO, nato a Parma (PR) il giorno 4 ottobre 1944, codice fiscale CGN CRL 44R04 G337L; COGNETTI DE MARTIIS FRANCESCA, nata a Milano (MI) il giorno 3 maggio 1974, codice fiscale CGN FNC 74E43 F205S; tutti domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione.

Ne viene nominato Presidente la signora BONFANTI FEDERICA, cui spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 8: A ricoprire la carica di membro unico dell'Organo di Controllo, con funzione di revisore dei conti, viene nominato il dr. GIANA ALESSANDRO VINCENZO, nato a Cuggiono (MI) il giorno 14 giugno 1987, codice fiscale GNI LSN 87H14 D198L, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 171405 con D.M. del 14 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 27 del 4 aprile 2014; domiciliato per la carica in Vanzaghello (MI), Via Giacomo Matteotti n. 25.

L'emolumento annuo attribuito all'Organo di Controllo viene fissato in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

ARTICOLO 9: Le spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Fondatore.

Si richiede l'applicazione dei benefici fiscali di legge previsti ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Del presente atto e dell'allegato statuto io Notaio ho dato lettura, in presenza dei testimoni, al comparente che lo approva e lo sottoscrive con i testimoni e con me Notaio, alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato, questo atto occupa di due - fogli le prime sette intere facciate e sin qui della ottava facciata.

F.to: Paolo Cognetti de Martiis

Barbara Milani teste

Maria Cristina Rita Bergamo teste

Marco Borio Notaio

Allegato "A" del n. 5614/2811 di repertorio.

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PAOLO COGNETTI ETS"**

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita per volontà del signor Paolo Cognetti De Martiis una Fondazione denominata

"FONDAZIONE PAOLO COGNETTI - ente del terzo settore"

o in forma abbreviata **"FONDAZIONE PAOLO COGNETTI - ETS"**

La Fondazione ha sede in Brusson (AO), Località Fontane n. 2.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2

Scopo e oggetto

2.1 La Fondazione opera secondo gli ideali di uguaglianza, non-violenza e non-autorità, libera cooperazione tra gli esseri umani, armonia con gli altri esseri viventi e con la Terra. Persegue la crescita morale dell'individuo e della società.

In particolare i suoi scopi sono:

- a) sostenere lo studio, le arti e la letteratura;
- b) difendere l'integrità dell'ambiente naturale;
- c) proteggere il benessere degli animali;
- d) promuovere la montagna come luogo di incontro, di cultura, di memoria, e occasione di libertà e bellezza per gli esseri umani;
- e) sperimentare e diffondere stili di vita ecologici e libertari;
- f) costruire reti con altre realtà che condividano gli stessi principi.

La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

2.2 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria, e/o:
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e/o:
- di mutualità, e/o:
- di produzione o scambio di beni e servizi.

2.3 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare di quelle identificate in base alle lettere indicate nel citato articolo 5:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-

cessive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2.4 Per volontà del Fondatore, la Fondazione assume in carico la gestione del Rifugio Fontane quale luogo di studio, di produzione culturale, di formazione e di incontro. In tale sede la Fondazione può:

a) ospitare artisti, studiosi e operatori culturali, singolarmente o collettivamente, per periodi di lavoro;

b) allestire mostre, concerti, spettacoli, incontri, eventi culturali e artistici aperti al pubblico;

c) organizzare corsi, laboratori, escursioni e attività all'aperto;

d) ospitare singoli o gruppi per periodi di vacanza.

2.5 Quali attività indipendenti dalla gestione del Rifugio, la Fondazione può:

a) pubblicare libri o riviste;

b) produrre spettacoli, dischi, materiale audiovisivo;

c) istituire e gestire archivi, biblioteche e centri di documentazione;

d) assegnare premi o borse di studio;

e) collaborare con altri enti per la realizzazione di progetti comuni;

f) organizzare eventi in altre sedi.

2.6 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, quali strumenti di autofinanziamento:

a) corsi o altre attività per cui si richieda una quota di iscrizione;

b) ospitalità a pagamento presso il Rifugio Fontane;

c) attività di natura commerciale, come la vendita di oggetti o prodotti editoriali, o la somministrazione di cibi e bevande;

d) partecipazioni o consulenze retribuite a eventi esterni, come convegni o festival culturali.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

2.7 Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati fornendo le garanzie richieste.

2.8 La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico e compiere ogni atto ritenuto utile per il conseguimento dei fini statuari.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

A) dal fondo di dotazione:

- costituito con i beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo;.....
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;.....
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;.....

B) dal fondo di gestione costituito:.....

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;.....
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;.....
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;.....
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;.....
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;.....
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:.....

- a) il Consiglio Direttivo;.....
- b) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;.....
- c) il Segretario;.....
- d) il Tesoriere;.....
- e) l'Organo di Controllo;.....
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);.....
- g) il Comitato esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente de-

liberata dal Consiglio Direttivo);

h) il Presidente Onorario;

l) Gli Amici della Fondazione.

Art. 6

Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici), nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere. Nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre membri il Tesoriere svolge anche la funzione di Segretario.

6.2 I Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Presidente Onorario.

6.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.4 Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza:

- non avere riportato condanne per reati contro il patrimonio;
- non avere riportato condanne per reati di associazione a delinquere;
- non rivestire incarichi che possano comportare un potenziale conflitto di interessi con la fondazione;
- non avere riportato condanne per reati per i quali la legge penale prevede la pena della reclusione per una durata superiore a due anni.

6.5 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere e a membro del Comitato Esecutivo, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

6.6 Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

6.7 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

6.8 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto e l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

6.9 I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 7

Poteri

7.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

7.2 Al Consiglio Direttivo compete di:.....

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca. Il Presidente viene nominato su proposta vincolante del Presidente Onorario;.....

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;.....

c) nominare l'Organo di controllo e disporre la revoca dei suoi membri;.....

d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;.....

e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;.....

f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dal Fondatore e Presidente Onorario;.....

g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;.....

h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;.....

i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;.....

l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;.....

m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;.....

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

7.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

7.4 Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8

Adunanze

8.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri e dall'organo di controllo.

8.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

8.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

8.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

8.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

8.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal

Consigliere più anziano di età.....

8.7 Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.....

8.8 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad euro 10.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.....

8.9 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.....

8.10 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.....

8.11 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del consiglio direttivo.....

8.12 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.....

8.13 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.....

8.14 Il Consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:.....

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;.....

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;.....

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;.....

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi intendere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.....

8.15 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.....

Art. 9

Comitato Esecutivo

9.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo e da altri due Consiglieri.....

9.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occor-

renti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

9.3 Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Art. 10

Presidente e Vice Presidente

10.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il consiglio direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- f) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza per specifici atti, della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

10.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

10.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

10.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. In ogni caso il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Art. 11

Segretario

11.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

11.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

11.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Art. 12

Tesoriere

12.1 Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispose, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Art. 13

Presidente Onorario

13.1 Il Presidente Onorario della Fondazione è il sig. Cognetti de Martiis Paolo, ispiratore dell'iniziativa. La carica di Presidente Onorario non ha scadenza. In caso di dimissioni o mancanza del Presidente Onorario, il successore, se non designato dal sig. Cognetti de Martiis Paolo anche mediante disposizioni testamentarie, verrà nominato dal Consiglio Direttivo.

13.2 Al Presidente Onorario sono attribuite le competenze e le funzioni previste nell'articolazione del presente statuto.

Art. 14

Amici della Fondazione

14.1 Possono ottenere la qualifica di Amici della Fondazione, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni, italiane o estere, che ne facciano richiesta e contribuiscano agli scopi della Fondazione:

1) con elargizioni in denaro;

2) con l'attribuzione gratuita di beni, materiali e immateriali, opere dell'ingegno e quant'altro sia ritenuto coerente rispetto agli scopi della Fondazione, e con la prestazione gratuita di servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo da effettuare a titolo gratuito;

4) con la partecipazione attiva alla vita della Fondazione, con idee e contenuti di particolare rilievo.

14.2 Coloro che vogliono diventare Amici della Fondazione devono presentare apposita richiesta al Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta consegnata nelle mani del Presidente del Consiglio Direttivo o mediante mail da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta entro giorni 60 dal ricevimento della domanda, previo parere vincolante del Presidente Onorario. Il silenzio equivale a rifiuto. Il diniego non deve essere motivato e non è impugnabile.

14.3 Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice l'esclusione degli Amici per la reiterata inosservanza degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– condotta incompatibile con gli scopi ed i principi che ispirano la fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

14.4 Gli Amici possono in qualunque momento dimettersi dalla carica,

fermo restando il dovere di adempimento di eventuali obblighi assunti e l'irripetibilità di contributi versati o dei beni e prestazioni elargiti.

14.5 Gli Amici della Fondazione vengono periodicamente aggiornati sulle attività della Fondazione tramite newsletter o mezzi analoghi di comunicazione.

14.6 Gli Amici della Fondazione, qualora siano più di dieci, possono costituirsi in Assemblea e nominare un loro Rappresentante che intrattiene i rapporti con il Consiglio direttivo che viene eletto a maggioranza dall'assemblea degli Amici. L'assemblea degli Amici viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta scritta sottoscritta da almeno dieci Amici della Fondazione. Per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea degli Amici della Fondazione valgono, in quanto compatibili, le stesse regole stabilite dal presente statuto per le adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente onorario.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.16

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente onorario.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il compenso all'atto della nomi-

na.....

Art.17

Libri

17.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;.....
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;....
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazione dell'Assemblea degli Amici nel caso previsto all'art. 14.6.

17.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

17.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo, i quali possono estrarne copie.

17.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

17.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'organo di controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art.18

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art.19

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.20

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

F.to: Paolo Cognetti de Martiis

Barbara Milani teste

Maria Cristina Rita Bergamo teste

Marco Borio Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 13 giugno 2023

File firmato digitalmente